



**Elenco degli oneri informativi previsti
per la domanda di concessione e di erogazione del contributo**

ONERI INTRODOTTI (*)

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| 1) Domanda di concessione | | | |
| Riferimento normativo interno | D.M. 25/08/2021, art.8; D.D., art. 3 | | |
| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |

La domanda di concessione è redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 al Decreto direttoriale e si presenta esclusivamente via PEC all'indirizzo CRE1@postacert.invitalia.it. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.

La domanda ed i relativi allegati, debitamente compilati e firmati digitalmente dal rappresentante legale o dal soggetto munito di procura speciale, sono presentati esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dalle ore 12:00 del 15 marzo 2024 alle ore 17:00 del 20 giugno 2024

Le domande presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, sono nulle e non saranno prese in considerazione.

| | | | |
|--|----------------------|------------------------------|-------|
| 2) Garantire il funzionamento della PEC | | | |
| Riferimento normativo interno | D.D., art.7, comma 4 | | |
| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |

Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente provvedimento sono trasmesse ad Invitalia ed al Ministero esclusivamente attraverso PEC. I suddetti soggetti sono esonerati da qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella PEC dei soggetti richiedenti l'agevolazione.

*Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti", bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.



| 3) Comunicazione decreto di concessione | | | |
|--|--|------------------------------|-------|
| Riferimento normativo interno | D.M. 25/08/2021, art. 8, comma 4; D.D. art. 4, commi 3-4 | | |
| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |

Entro 120 giorni decorrenti dalla ricezione della domanda, ovvero i maggiori termini derivanti dalla necessità di acquisire eventuali integrazioni o chiarimenti, il Ministero procede all'adozione del decreto di concessione.

La concessione è disposta dal Ministero con provvedimenti distinti per ciascuna impresa beneficiaria. La comunicazione del decreto di concessione è effettuata con trasmissione all'indirizzo PEC dell'impresa beneficiaria.

| 4) Richiesta di erogazione | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Riferimento normativo interno | D.M. 25/08/2021, art. 5; D.D., art. 5 | |
| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare |
| | Altro | |

Le richieste di erogazione sono redatte secondo lo schema di cui all'Allegato n. 3 al presente provvedimento.

Le imprese beneficiarie, successivamente all'integrale pagamento delle spese rendicontate, devono presentare la richiesta di erogazione, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), pena la revoca delle agevolazioni concesse, entro 90 giorni dal decreto di concessione, inviando tutta la documentazione al seguente indirizzo PEC CRE1@postacert.invitalia.it.

Alla richiesta di erogazione è allegata la seguente documentazione:

- copia delle fatture elettroniche di tutte le spese oggetto di agevolazione;
- copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD;
- copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito e che mostri chiaramente l'importo, la data di pagamento, nonché la causale dello stesso;
- dichiarazioni liberatorie dei fornitori in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, corredate da copia dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti, attestanti l'integrale pagamento delle spese oggetto di agevolazione, nonché, limitatamente alle spese di cui al comma 1, lett. a) dell'articolo 6 del decreto, lo stato "nuovo di fabbrica";



- e) la dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata dal professionista o dalla ditta in possesso requisiti tecnico-professionali richiesti ai sensi del D.M. 37/2008, completa di tutti gli allegati obbligatori;
- f) relazione tecnica finale, redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 4 al presente decreto, contenente la descrizione dettagliata delle spese complessivamente sostenute e l'attestazione dell'effettivo e corretto funzionamento della/e infrastruttura/e di ricarica nonché dell'intervenuta connessione alla rete;
- g) in caso di infrastruttura/e di ricarica installate sul suolo pubblico, idonei titoli abilitativi alla costruzione;
- h) titoli comprovanti la piena disponibilità dell'area in cui sono collocate la/e infrastruttura/e di ricarica ed impegno a mantenere la/e infrastruttura/e di ricarica nei cinque anni successivi alla data di erogazione del contributo;
- i) in conformità a quanto previsto dall'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., ed al fine di effettuare le verifiche su eventuali variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione di cui all'art. 4 comma 3, lett. a) del presente decreto, per contributi superiori ad € 150.000,00, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica utilizzando i modelli di cui all'Allegato n. 2 al presente decreto.

La richiesta di erogazione ed i relativi allegati, debitamente ed integralmente compilati, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa richiedente. Ciascuna impresa beneficiaria può presentare una sola richiesta di erogazione.

Le richieste di erogazione presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, sono considerate irricevibili e non saranno prese in esame.

5) Tracciabilità delle spese e conservazione dei relativi giustificativi

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------|-------|
| Riferimento normativo interno | D.M. 25/08/2021, art. 9, co. 1, lett. b) e 3 e art. 10, co. 1, lett. e); D.D., art. 5, co. 2, lett. a)-d) | | |
| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |

Le spese devono aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione.

I soggetti beneficiari sono tenuti conservare i documenti giustificativi sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;



| 6) Erogazione del contributo | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| Riferimento normativo interno | D.M. 25/08/2021, art. 9, comma 2; D.D., art. 6 | | <input type="checkbox"/> |
| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |

Il Ministero provvede all'erogazione del contributo in un'unica soluzione entro 120 giorni complessivi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di erogazione, salvo i maggiori termini derivanti dalla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni.

| 7) Controlli e conservazione della documentazione | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------------|
| Riferimento normativo interno | D.M. 25/08/2021, art. 9, comma 3 e art. 10 | | <input type="checkbox"/> |
| Comunicazione o dichiarazione | Domanda | Documentazione da conservare | Altro |

Il Ministero e Invitalia possono effettuare in qualunque fase del procedimento ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del DM del 25 agosto 2021 e del presente provvedimento.

I soggetti beneficiari sono tenuti a mantenere la/e infrastruttura di ricarica per 5 anni dalla data di concessione dell'agevolazione nonché a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o da Invitalia, nonché da organismi statali o sovra-statali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività oggetto di concessione del contributo e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio.

I soggetti beneficiari sono tenuti, altresì, a tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di concessione dell'agevolazione, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite la stessa.